

ALLEGATO “B” Racc. 6698

STATUTO

**Associazione “ Ribisco “**

**Organizzazione di Volontariato**

(Legge 7 dicembre 2000 n. 383- Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997 - Dlg.vo 117 del 3 luglio 2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017)

**Articolo 1 - Costituzione e Denominazione**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Tocco da Casauria (Pe) l'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione “Ribisco” operante nei settori socio-sanitario, sociale, educativo, culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “O.d.V.”. In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.

**Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Tocco da Casauria (Pe) via Tiburtina Valeria Km. 192 e sede secondaria in Pescara Corso Vittorio Emanuele II n. 346. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Tocco da Casauria (Pe). Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

### **Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione**

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario, non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di protezione civile.

### **Articolo 4 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli associati e di terzi, perseguendo l'attività, in attesa della piena operatività della riforma del terzo settore, quale onlus iscritta all'anagrafe unica in data 7 dicembre 2016 protocollo 20341, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i corrispondenti numeri della norma:

1-assistenza sociale e socio-sanitaria;

Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "O.d.V." I

L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del Dlg.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale defini-

ti dalle seguenti lettere individuate dalla norma:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e

prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del

6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-

li di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del

22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-

rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,

culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,

e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successi-

ve modificazioni.

Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali

elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dl.g.vo 117 del 3 -07-2017 G.U.

n. 179 del 3-08-2017.

Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività istituzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale. L'Associazione opera, in particolare, nel settore delle attività socio-sanitaria e/o educative, direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere svolgendo le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

Dare Risposte ai Bisogni della Collettività, nell'ambito della salvaguardia e tutela della vita umana a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici e bellici, da catastrofi, da carestie attraverso azioni a sostegno di famiglie profughe, orfani, vedove, anziani e bisognosi in genere, attraverso raccolta di denaro, raccolta generi di prima necessità, medicinali, vestiario, organizzazione campi di accoglienza profughi, opere di ricostruzione e realizzazione infrastrutture che assicurino condizioni di vita dignitose, contributo alla formazione culturale e professionale, formazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo socio-economico nelle aree di intervento, organizzazione di centri per la formazione professionale, creazione di cantieri scuola-lavoro, programma per l'eliminazione dell'analfabetismo, assistenza socio sanitaria e servizio di pronto intervento.

L'Associazione promuove l'assistenza domiciliare: sanitaria e di collaborazione familiare, il trasporto di malati e disabili con mezzi appositamente attrezzati, ogni altro servizio ausiliario alle attività di assistenza sanitaria e domiciliare.

L'Associazione può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

-attività terapeutico-riabilitative a carattere socio-sanitario, assistenza sociale e psicopedagogica a domicilio oppure in centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

-centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzato al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, a cultura ed il turismo sociale;

-attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate;

-attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone emarginate.

L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Inoltre l'Associazione faciliterà gli scambi d'informazione scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra,

opera di persuasione e stimolo.

L'Associazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e private competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla collettività. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le proprie attività autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, anche mediante partecipazione a società miste, fermo restando il perseguimento dei fini di solidarietà sociale e di assenza di lucro.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati.

#### DIVIETI E OBBLIGHI

- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto

	associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'associazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.	
	L'Associazione si avvarrà in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.	
	<b>Articolo 5 - Patrimonio</b>	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	1. quote associative;	
	2. contributi pubblici e privati;	
	3. donazioni e lasciti testamentari;	
	4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;	
	5. rendite patrimoniali;	
	6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del Dlgs.vo 117/2017;	
	7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del Dlgs.vo 117 del 3 luglio 2017;	
	8. contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'As-	

	sociazione;	
	9. contributi dei Sostenitori;	
	10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;	
	12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.	
	L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di eserci-	

	zio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi	
	eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-	
	lizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparen-	
	te le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.	
	<b>Articolo 6 - Categorie degli associati- diritti e doveri</b>	
	Possono essere associati dell'Associazione:	
	- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione	
	di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica	
	e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli	
	ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle fina-	
	lità previste dal presente Statuto;	
	- almeno 3 organizzazioni di volontariato;	
	- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volon-	
	tariato aderenti.	
	Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effet-	
	tività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa	
	non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al reces-	
	so.	
	Gli associati si distinguono in:	
	- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato	
	l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.	
	- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le fi-	
	nalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli	

scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di associati. Gli associati onorari possono partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

**Articolo 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

Sono associati effettivi individuali coloro che abbiano interesse alle attività dell'associazione sulle discipline previste dallo statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea su parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo procedure e requisiti stabiliti dal regolamento interno.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Direttivo.

	L'espulsione è prevista:	
	- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e	
	di eventuali regolamenti;	
	- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associati-	
	va;	
	- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni	
	materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi,	
	valori e finalità associative;	
	- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee de-	
	gli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle as-	
	semblee.	
	Le controversie relative dovranno essere segnalate e motivate al Collegio	
	dei Probiviri(se nominato) che provvederà a convocare gli interessati e a di-	
	rimere le dispute, se possibile, bonariamente secondo le procedure definite	
	dal regolamento interno dell'Associazione se approvato dall'Assemblea. La	
	perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla resti-	
	tuzione di quanto versato all'Associazione. In ogni caso le controversie sa-	
	ranno risolte secondo quanto previsto dalla legge.	
	Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito	
	associativo.	
	<b>Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati</b>	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggioren-	
	ni);	
	- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione	

dell'Associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;

- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;

- frequentare le sedi dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 - Volontari**

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-

	cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei	
	volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizio-	
	ni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai	
	Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17	
	del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è in-	
	compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autono-	
	mo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	<b>Articolo 10 - Lavoratori</b>	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle presta-	
	zioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero	
	dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del nu-	
	mero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto	
	stabilito dall'art. 16 del Dlgs. n. 117/2017 la differenza retributiva tra lavoro-	
	ri dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base	
	della retribuzione annua lorda.	
	<b>Articolo 11 - Organi dell'Associazione</b>	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) l'Organo Direttivo;	
	c) il Presidente e Vice Presidente;	
	f) il Segretario(se nominato);	

g) il Tesoriere (se nominato);

h) il Comitato Scientifico (se nominato);

i) l'Organo di controllo (se nominato);

l) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

## **Articolo 12 – Assemblee**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto gli associati ordinari che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro asso-



vo o da almeno un terzo dei suoi membri;

10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;

11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;

13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;

2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno

due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dall'Organo Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associazione e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti dell'Organo Direttivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi dello Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affissa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito della associazione.

L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentanti.

È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro

associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola con il pagamento della quota associativa.

E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione audio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convocazione.

### **Articolo 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale**

L'Organo Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Per organo direttivo si intende un consiglio direttivo formato da 2 o più componenti, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

I componenti dell'Organo Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile ri-

guardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo Direttivo sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire

ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. L'Organo direttivo predispone per sottoporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno dei soci dell'Associazione e altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità di attuazione del presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso; valgono le disposizioni dei Regolamenti in ordine alla deontologia, alle procedure disciplinari e in merito alla radiazione dei soci ordinari, sostenitori e onorari.

In particolare sono compiti dell'Organo Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lg.vo. 117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;

L'Organo Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni deb-



mento al principio dell'autonomia degli Enti del Terzo Settore, al ricorrere di particolari condizioni in linea con la natura dell'associazione e i rapporti correnti tra gli organi sociali, è possibile dotarsi di un organo direttivo a composizione monocratica. Ai componenti dell'Organo Direttivo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Articolo 14 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell' Organo Direttivo il quale può delegare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal medesimo deliberati.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo Direttivo e gli altri organismi della Associazione.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall' Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'Organo Direttivo.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

#### **Articolo 15 - Segretario**

Se nominato, il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizzazione delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con gli associati ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario viene eletto dall'Organo Direttivo tra i propri componenti.

#### **Articolo 16 – Tesoriere**

Se nominato, il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e prepara i bilanci, che sottopone all'esame dell'Organo Direttivo. Il Tesoriere viene eletto dall'Organo Direttivo tra i propri componenti.

#### **Articolo 17 - Il Comitato Scientifico**

Se nominato, è eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri, affianca l'Organo Direttivo nel promuovere le attività sociali e scientifiche concordandone l'organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte.

#### **Articolo 18 - Organo di Controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e quando l'Assemblea degli Associati ne ravvisa la necessità/opportunità. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del D. lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

#### **Articolo 19- Il Collegio dei Probiviri**

E' composto da tre membri anche non soci, è nominato dall'assemblea, dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in quadriennio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra questi e l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.

#### **Articolo 20 - Libri Sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo Direttivo;	
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	tenuto a cura dell'Organo Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono es-	
	sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Or-	
	gano Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-	
	ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa ri-	
	chiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autoriz-	
	zare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a pro-	
	prie spese.	
	I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.	
	<b>Articolo 21 - Bilancio e Utili</b>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro	
	centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presiden-	
	te dell'Organo Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore se-	
	condo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. n. 117/2017. Tuttavia si di-	
	spongono un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non su-	
	periore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono parti-	

colari esigenze. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo Direttivo e dall'Organo di controllo se nominato per legge o facoltà, ai dirigenti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio socialmente unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.

#### **Articolo 22 - Decadenza carica sociale**

Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Associazione viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

#### **Articolo 23 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.**

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite apposita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti N14/CSR e della Determinazione A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 831 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione

2016”.

**Articolo 24 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.**

Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e gli associati.

Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:

a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;

b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito;

c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa domanda di ammissione;

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Organo Direttivo, specificandone le motivazioni.

L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo di due annualità.

La decadenza avviene per delibera dell'Organo Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del soggetto che sostituisce.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

**Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri- tuale.

**Articolo 27- Estinzione o Scioglimento**

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo ai sensi dell'art.9 del Dlgo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previsto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, culturale ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal Dlgo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

#### **Articolo 28 - Clausola di salvaguardia**

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

**Articolo 29 - Disposizioni Finali**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associazioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:

Mario Di Giulio - Michele D'Ambrosio notaio